

REGOLAMENTO DEI SERVIZI PER L'INCLUSIONE

Articolo 1 – Oggetto

L'Università Telematica Pegaso (di seguito denominata “Università”) promuove attività e servizi volti a migliorare le condizioni di studio e di frequenza di studentesse e studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) con l'obiettivo di assicurare il pieno esercizio del diritto allo studio e favorire la loro inclusione nel contesto universitario. Il presente Regolamento è redatto in conformità al quadro normativo di riferimento, ovvero L. 118/1971, L. 104/92, D.L.n. 17 del 28 gennaio 1999, L. 170/2010 e i successivi aggiornamenti normativi.

Inoltre, le presenti indicazioni rivolte a studentesse e studenti BES si ispirano alle raccomandazioni delle Società Scientifiche di riferimento e alle Linee guida della Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità (CNUDD), allo scopo di rendere l'attività efficace, garantendo al contempo un elevato standard di qualità.

I BES non costituiscono una categoria clinica, ma rappresentano un termine ombrello che comprende differenti condizioni di bisogni educativi, che le Università si impegnano a riconoscere al fine di garantire la massima equità ed inclusione di studentesse e studenti e di promuovere metodologie didattiche innovative e flessibili. Con l'espressione BES si indicano condizioni che comportano delle difficoltà non ordinarie e relativamente persistenti nell'apprendimento e/o nella partecipazione alla vita universitaria, che richiedono un'attenzione didattica individualizzata, in termini di adattamenti nelle metodologie, nei materiali e negli strumenti, durante le lezioni, le attività laboratoriali, le prove d'esame, ecc., e che, come effetto secondario, possono creare una condizione di disagio, di svantaggio e/o di emarginazione.

L'Università, attraverso il supporto fornito sia per la frequenza delle attività didattiche che per gli adempimenti di natura amministrativa, mira a favorire l'inclusione di studentesse e studenti, affinché ciascuno trovi risposte adeguate alle proprie esigenze e riesca a far emergere le proprie potenzialità, se necessario anche attraverso la predisposizione di un Piano Universitario Personalizzato (PUP), volto ad offrire adeguati adattamenti circa metodologie, materiali e strumenti, previa approvazione della Commissione per l'Inclusione.

Articolo 2 – Finalità dei servizi

L'Università, in qualità di titolare delle funzioni amministrative concernenti gli interventi per favorire la partecipazione attiva degli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES), assolve compiti di organizzazione e di gestione di quest'ultimi nell'intento di perseguire gli obiettivi fondamentali di seguito elencati:

- prevenire e rimuovere le cause che possano impedire allo studente con disabilità di realizzare il proprio percorso formativo e che conducano a fenomeni di emarginazione;
- assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze dello studente;
- promuovere, in un'ottica sinergica, la partecipazione attiva in ambito universitario e, quindi, sociale.

Articolo 3 – Servizi erogati per studentesse e studenti BES

Tali finalità sono perseguite attraverso l'erogazione dei seguenti servizi:

- servizi di supporto per lo svolgimento di pratiche amministrative;
- tutorato e assistenza a studentesse e studenti BES durante l'intero percorso formativo, sulla base delle indicazioni della "Commissione per l'inclusione" di cui all'art. 6;
- servizio di accompagnamento presso le aule (ove previsto);
- in accordo con i Docenti titolare del corso, modulazione delle prove d'esame;
- assistenza durante gli esami per garantire il rispetto delle procedure previste dalla Legge 104/1992 e delle misure previste dalla Legge 170/2010;
- fornitura di supporti e ausili tecnici e didattici, come da quadro normativo di riferimento art. 13, comma 6-bis, Legge 104/1992; Legge 170/2010 (ad esempio, videolezioni dotate di sottotitoli, materiali didattici accessibili conformemente agli standard internazionali di accessibilità digitale, come WCAG), consulenza psico-pedagogica sul metodo di studio, eventuale produzione e adattamento di specifico materiale didattico (art. 13, comma 1, lett. b), Legge 104/1992; Legge 170/2010);
- fornitura, quando possibile, del materiale didattico in formato adeguato al tipo di bisogno;
- predisposizione di un Piano Universitario Personalizzato (PUP), dietro richiesta di studentesse e studenti BES e previa approvazione della Commissione per l'Inclusione.

Articolo 4 – Destinatari degli interventi

Possono accedere ai servizi e agli interventi disciplinati dal presente Regolamento studentesse e studenti che presentino apposita documentazione rilasciata ai sensi dell'art. 4 della Legge 104/1992, ovvero certificazione medica equipollente, le certificazioni previste dalla Legge 170/2010 e studentesse e studenti BES che forniscano idonea documentazione.

Articolo 5 – Struttura organizzativa

L'Università attua i provvedimenti che si rendono necessari per favorire la partecipazione attiva di studentesse e studenti BES tramite il Servizio Inclusione di Ateneo, composto da Personale Amministrativo, Docente e Legale, e avvalendosi, se ritenuto necessario, oltre che del proprio personale dipendente, anche di collaboratori esterni, previa comunicazione e richiesta dello studente. La Commissione si riunisce mensilmente e valuta le richieste pervenute da parte di studentesse e studenti, relative alla predisposizione di un Piano Universitario Personalizzato (PUP).

Articolo 6 – Commissione per l'inclusione

La Commissione per l'inclusione è nominata con decreto Rettorale e resta in carica tre anni dalla nomina e può essere rinnovata per ulteriori tre anni. La Commissione è composta da:

- Delegato del Rettore per l'Inclusione e l'Equità (Presidente);
- un Referente per ogni Facoltà;
- un Rappresentante dell'Ufficio Legale;
- Responsabile Amministrativo del Servizio Inclusione di Ateneo (Segretario);
- Responsabile Amministrativo dell'organizzazione degli esami.

La Commissione ha le seguenti competenze:

- individua i potenziali bisogni a cui far fronte, sulla base dei dati relativi a studentesse e studenti BES iscritti presso l'Università per ciascun anno accademico;
- formula le proposte in merito alle iniziative da avviare per favorire la partecipazione attiva di studentesse e studenti BES nell'ambito delle attività universitarie;
- offre collaborazione alla risoluzione di eventuali problematiche di natura logistica e organizzativa;
- collabora alle attività finalizzate alla diffusione di informazioni all'interno dell'Università;
- accoglie e valuta le esigenze di studentesse e studenti BES;
- fornisce informazioni inerenti tutti i servizi offerti dall'Università per studentesse e studenti BES;

- cura l'archivio delle richieste e degli interventi posti in essere a favore di studentesse e studenti BES;
- cura le relazioni con i Referenti delle Segreterie;
- supervisiona le pratiche inerenti i percorsi formativi e le pratiche amministrative all'interno delle Segreterie, curate dal Servizio Inclusione;
- valuta e approva il Piano Universitario Personalizzato (PUP).

La Commissione si riunisce di norma una volta al mese e comunque ogniqualvolta il Delegato per l'Inclusione e l'Equità lo disponga.

La Commissione è validamente riunita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Delegato.

Ad ogni riunione della Commissione viene redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 7 – Servizi di Tutorato

La legge n. 17 del 28 gennaio 1999, nel modificare e integrare quanto previsto dalla Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, unitamente alla Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010, istituisce i 'servizi di tutorato specializzato' finalizzati al supporto a studentesse e studenti BES dell'Ateneo. Il servizio di tutorato prevede differenti dimensioni, che sottendono diversi ambiti di intervento:

- a. prestazioni di servizi e di supporto da parte di studentesse e studenti (tutor alla pari) in compiti di:
 - accompagnamento e orientamento negli spazi e nelle procedure (es., individuazione di sedi e uffici e delle loro differenti competenze, rapporti con la segreteria o altri uffici, reperimento di materiali e testi, ecc.);
 - supporto pratico per lo studio (prendere appunti, accedere al ricevimento docenti o a servizi come le risorse informatiche disponibili, come la mail istituzionale, banche dati, piattaforme per materiali didattici, ecc.);
- b. prestazioni di servizi e di supporto da parte di tutor specializzati:
 - con competenze disciplinari per lo studio individuale, per la preparazione agli esami o per la stesura dell'elaborato finale;
 - con competenze in ambito psico-pedagogico didattico (individuale e/o per piccoli gruppi omogenei) per favorire l'autonomia nello studio (es., applicazione di metodologie di studio efficaci, acquisizione di competenze di pianificazione e monitoraggio del proprio percorso universitario, adozione di strategie comunicative e relazionali adeguate, ecc.).

Per i servizi relativi alla lettera “b” l’Ateneo si avvale di collaborazioni esterne a carico di studentesse e studenti.

Articolo 8 – Segreterie studentesse e studenti

Le segreterie hanno, inoltre, il compito di:

- contribuire all’archivio delle richieste e degli interventi posti in essere a favore di studentesse e studenti BES;
- provvedere alla progettazione, redazione e diffusione di materiale informativo;
- collaborare alle attività finalizzate alla diffusione di informazioni;
- dare esecuzione dei procedimenti amministrativi conseguenti alle decisioni assunte dalla Commissione, in relazione alle necessità connesse ai BES;
- dare supporto amministrativo alle attività della Commissione, inclusa la redazione e la conservazione dei verbali delle sedute della Commissione stessa;
- fornire a studentesse e studenti BES il supporto indispensabile per garantire la corretta funzionalità della piattaforma.

Articolo 9 – Fasi di accesso ai servizi

Per l’accesso ai servizi e/o alla fornitura delle misure equipollenti è necessario presentare istanza accedendo all’area Servizi di Segreteria nella Piattaforma personale nella sezione BES compilando il form.

Gli interventi hanno validità massima di un anno e possono essere rinnovati previa riformulazione della domanda nella medesima area.

Articolo 10 – Modalità di svolgimento della prova di profitto

Tramite procedure informatizzate e nel rispetto della Privacy di Studentesse e Studenti, il docente Presidente di Commissione d’Esame garantisce le misure compensative.

Per gli esami in modalità scritta online, i corsisti autorizzati sono tenuti ad esibire gli strumenti compensativi, come le mappe e gli schemi cartacei (non sono ammessi dispositivi elettronici, ad eccezione della calcolatrice), all’inizio della prova, posizionandoli in modo visibile alla webcam. Lo stesso obbligo si applica agli eventuali accompagnatori ammessi, i quali devono presentare un documento di identità. I corsisti con certificazione di deficit visivo sono tenuti,



in ogni caso, a mantenere una postura corretta, assicurando che il volto rimanga sempre visibile ed evitando di avvicinarsi eccessivamente al monitor.

Per gli esami in modalità scritta in presenza, la Commissione d'esame ha l'obbligo di garantire assistenza, tempi aggiuntivi e l'utilizzo degli strumenti compensativi ai corsisti aventi diritto.

Per gli esami in modalità orale, tenuti online o in presenza, è obbligatorio mostrare il materiale cartaceo al docente esaminante, che deve essere preventivamente informato dall'Ufficio competente.

Visti i servizi offerti, indipendentemente dal PUP, studentesse e studenti sono tenuti a visionare almeno l'80% delle videolezioni per poter accedere alla prenotazione dell'esame come da Regolamento Didattico.

Articolo 11 – Norme finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.